

CAMERA DEI DEPUTATI N. 90

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TREMAGLIA, FINI, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ANEDDA, BERSELLI, BUONTEMPO, BUTTI, CARADONNA, CELLAI, GAETANO COLUCCI, CONTI, GASPARRI, IGNAZIO LA RUSSA, LO PORTO, MACERATINI, MARENCO, MARTINAT, MASSANO, MATTEOLI, MUSSOLINI, NANIA, PARIGI, PARLATO, PASETTO, PATARINO, ROSITANI, POLI BORTONE, SERVELLO, SOSPIRI, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, VALENSISE

Norme per l'esercizio del diritto di voto
dei cittadini italiani all'estero

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Riteniamo doveroso presentare anche in questa legislatura la seguente proposta di legge, in quanto l'attualità delle norme che detta è stata confermata, proprio, dal trascorrere del tempo, rendendo necessario un suo appassionato ma urgente esame.

Il 14 luglio 1982 costituisce una tappa importante nel lungo cammino per la dura battaglia per i diritti degli italiani nel mondo; in quel giorno la Commissione affari costituzionali della Camera dei de-

putati ha approvato un testo unificato per attuare le norme per l'esercizio del diritto di voto da parte di milioni di italiani residenti all'estero.

Ritenemmo allora che dopo la sede referente si potesse giungere finalmente a discutere in Assemblea; ma questo non è avvenuto per l'ostilità di talune forze politiche, in particolare il partito comunista italiano e il partito socialista, e per la colpevole inerzia di altri, e pertanto al momento dello scioglimento della Camera

dei deputati non si è potuto realizzare sia nella VIII che nella IX e nella X legislatura, il dettato costituzionale che per troppi anni era stato disatteso.

Una vicenda incredibile ma vera fatta di silenzi, di insabbiamento ultraventennale, di manovre, di inganni e di violazione di ogni principio e di ogni regolamento. La nostra proposta di legge, perché nasce dal senatore Ferretti del MSI del 1955 e viene puntualmente ripetuta da allora, per ogni legislatura, non viene mai all'ordine del giorno, e, fatto unico per la storia di un Parlamento, viene chiusa nei cassetti parlamentari per un tempo interminabile.

Un tentativo di affossarla è messo in atto da chi ha in mano il potere e che dal 1955 al 1977 è complice di chi, ed è il PCI, non vuole rispettare la Costituzione e non vuole che una popolazione di milioni di italiani, lavoratori autentici che nel mondo hanno costruito e hanno sofferto, e ovunque hanno portato un grandioso contributo di opere per il progresso civile, e che sempre hanno mantenuto alto il nome e il prestigio della Patria, possano essere partecipi anche delle vicende politiche della loro nazione.

L'inizio del contrattacco e della sfida segna la data del 22 luglio 1977.

L'onorevole Tremaglia per la prima volta riesce a portare nell'aula di Montecitorio il problema, rivendicando con estrema decisione i diritti costituzionali dei nostri emigrati e denunciando chi ha abbandonato e misconosciuto milioni di cittadini che hanno ripreso il loro passaporto anche nei momenti più difficili e disperati, che hanno profondi sentimenti patriottici, che sono i nostri veri ambasciatori nel mondo e che « insistono » a mandare le rimesse con migliaia di miliardi di moneta pregiata.

Non solo non vi è riconoscimento, ma vi è emarginazione e punizione. Il Movimento sociale italiano, non lo possiamo dimenticare, riesce a sottoporre la questione, assai importante e grave, alla decisione della I Commissione della Camera; ma passano i tempi stabiliti e, dopo un

anno inutilizzato, la proposta missina ri torna in Assemblea, dove il 26 luglio 1978 riprende la parola l'onorevole Tremaglia e l'azione parlamentare del MSI diviene più incalzante.

Il 15 novembre 1978, dopo un nuovo intervento di Tremaglia, viene nominato il Comitato dei nove che riesce a varare un testo unificato; è un notevole successo per la nostra battaglia.

Siamo nel gennaio 1979 e noi proponiamo al Parlamento una revisione globale della tendenza anti-italiana all'estero che si era radicata nel dopoguerra.

Rileviamo e denunciando, e Almirante sottolinea che si tratta di un vero e proprio genocidio elettorale, che più di 4 milioni di cittadini sono stati cancellati da questa democrazia dall'anagrafe e dalle liste elettorali, solo e in quanto sono lavoratori residenti all'estero. La nostra determinazione è assoluta; la proposta di legge Tremaglia e altri n. 1122 del 9 febbraio 1977, chiede la reiscrizione d'ufficio (poiché si tratta di un diritto costituzionale di tutti coloro che erano stati « cancellati ». I comunisti si oppongono; ma nel gennaio del 1979 la legge passa. È una grande conquista per tutta l'emigrazione italiana: e indubbiamente si debbono ringraziare in primo piano i parlamentari del MSI-Destra nazionale.

Questa vittoria segna un nuovo corso a tutta la « battaglia dei diritti », senza questo risultato non sarebbe stato possibile riproporre le altre successive questioni. Sciogliono le Camere, ma prima vi è il voto europeo: si sperimenta il voto *in loco* presso le nostre rappresentanze diplomatiche. La disorganizzazione dello Stato, l'improvvisazione e le confusioni elettorali impediscono libere e vere elezioni, tanto che su 1.700.000 che hanno diritto al voto solo 116.000 riescono a depositare la loro scheda nelle urne. È un insulto e un'offesa ai nostri emigrati e noi chiediamo, con la proposta di legge, un'inchiesta parlamentare che accerti tutti i difetti e tutte le responsabilità, specie a livello di Ministero dell'interno.

Nuova nostra immediata proposta di legge: per il voto per corrispondenza e per il censimento degli italiani all'estero.

Nel 1980 alla Camera dei deputati lo onorevole Tremaglia riporta in aula e in Commissione le proposte, ma la Commissione affari costituzionali, alla quale era stato posto il termine del 18 agosto 1981, lo disattende. Nella seduta del 7 aprile 1981 della Camera dei deputati l'onorevole Tremaglia interviene decisamente presentando questo ordine del giorno che il Governo accoglieva:

« La Camera,

preso atto che, nonostante petizioni popolari e iniziative di diverse forze politiche, e dopo la reinscrizione d'ufficio degli italiani residenti all'estero nelle liste elettorali, non si è ancora provveduto a dare riconoscimento concreto per oltre 5 milioni di compatrioti all'estero al voto politico previsto dalla Costituzione, stabilendo le modalità per l'esercizio di questo sacrosanto diritto, che spetta soprattutto a quanti nel mondo hanno tenuto alto il prestigio della patria e hanno ovunque contribuito, con la loro opera, a portare civile progresso in ogni continente,

impegna il Governo

a fissare i tempi e i modi e le iniziative affinché nel 1981 possa realizzarsi il dettato che è morale, politico, di giustizia, e rigorosamente in ossequio alla Costituzione della Repubblica, di poter esprimere ed esercitare all'estero da parte degli italiani emigrati il voto per le elezioni politiche nazionali ».

Fatto di alto rilievo politico questo, perché apriva definitivamente una nuova prospettiva.

Nella seduta della Camera dei deputati del 3 dicembre 1981, Tremaglia, invoca il diritto, il regolamento, pone in termini duri la questione di fronte a tutti i gruppi politici, e all'unanimità l'Assemblea decide di far esaminare la proposta Tremaglia e del gruppo missino, alla quale ver-

ranno poi abbinare le altre della DC e del PSDI e di altri, dalla competente Commissione fissando una data definitiva.

Ecco dunque, alla fine di questi cenni di cronaca di anni e di un iter legislativo, come si è arrivati a stabilire il 31 marzo 1982 per la relazione finale che dovrà portare alla discussione in aula della legge.

Parallelamente si è iniziato il dibattito sul censimento degli italiani all'estero (che non si effettua fin dal 1927, avanti la Commissione affari esteri della Camera) sulla proposta Tremaglia e su quelle successive presentate dalla DC.

Quando si pensi che si è continuato a fare il censimento degli italiani e ci si è dimenticati dei nostri connazionali che rappresentano, tra l'altro, circa un decimo della nostra popolazione, si può comprendere come si è rinunciato a certi valori e perché tanto si è parlato di crisi della nostra classe politica e del sistema attuale.

Presentiamo ora alla vostra attenzione, onorevoli colleghi, la proposta di legge che nella passata legislatura aveva il n. 104: l'applicazione della nostra Costituzione per quanto concerne il diritto di ogni cittadino italiano, dovunque si trovi, di poter esercitare l'elettorato attivo per corrispondenza.

Ricordiamo che alla proposta di legge n. 104 che portava come prime firme di presentazione Tremaglia e Pazzaglia ed era sottoscritta da tutto il gruppo del MSI-Destra nazionale, vennero abbinare altre proposte.

Nella IX legislatura la discussione era avvenuta solo sulla nostra proposta di legge n. 49 in Commissione affari costituzionali, con la netta opposizione del partito comunista che non ha mai voluto nemmeno giungere al dibattito in Aula e con l'inerte presenza democristiana, con l'equivoco socialista e con l'assenza totale delle altre forze politiche.

A seguito di nostro preciso richiamo regolamentare riuscimmo a determinare la Presidenza della Camera e far trasmettere all'Assemblea la precitata proposta di legge n. 49 ed in seguito a porla nell'ordine trimestrale dei lavori.

Ma questo non fu sufficiente a raggiungere lo scopo di portarla nel calendario delle proposte da discutere in Assemblea.

Ancora una volta fu calpestato il diritto certamente democratico al dibattito per non disturbare il partito comunista e quanti, nel caso specifico, sono stati complici di questo autentico abuso e di questo atto di ostilità nei confronti degli italiani all'estero e della stessa Costituzione della Repubblica.

Nella X legislatura la citata proposta n. 104, abbinata ad altre, venne assegnata alla Commissione affari costituzionali in sede referente e lì si è fermata dal 10 luglio 1991. Siamo alla XI legislatura ed i tempi sono sicuramente maturati per giungere finalmente all'approvazione della legge, anche perché nel frattempo vi è stato un avvenimento che noi consideriamo di valore storico e cioè l'elezione dei Comitati dell'emigrazione italiana, che ha consentito per la prima volta agli italiani nel mondo di esercitare, sia pure per organismi consultivi amministrativi, il diritto al voto.

La proposta che noi oggi presentiamo riproduce quei termini e quegli articoli già discussi che sono molto particolareggiati anche per quanto riguarda tutta la parte tecnica e ai quali noi rimandiamo senza ulteriore commento.

Diciamo oggi, come allora abbiamo già affermato, che ci riserviamo nel dibattito in Aula, ma soltanto in Aula, di rivedere, nel senso migliorativo, una proposizione di fondo che è quella del collegio unico per gli elettori all'estero, in modo da salvaguardare la possibilità degli italiani residenti all'estero di avere effettivamente dei propri rappresentanti e non disperdere nelle circoscrizioni di origine il proprio voto e impedire così una effettiva rappresentanza dei nostri connazionali nel nostro Parlamento.

In questa fase vi è un motivo vero per il quale soprassediamo ad una formulazione diversa del testo che sottoponiamo all'approvazione della Camera dei deputati: vi è la necessità di non frapporre alcun ostacolo alla immediata approvazione e di non dare pretesti formali a chi

li ricerca per impedire nuovamente un esito positivo di questa sacrosanta battaglia morale, costituzionale e politica.

Ricordiamo le vicende « storiche di questo problema ».

Il problema di far partecipare alle consultazioni elettorali i cittadini italiani che si trovano all'estero venne posto all'attenzione del paese sin dal momento in cui l'emigrazione di massa portò, oltre confine, centinaia di migliaia di connazionali.

Già nel 1908, a Roma, al primo congresso degli Italiani all'estero venne affacciato il tema della rappresentanza nel Parlamento italiano delle collettività di oltre frontiera.

Le idee ed i propositi accennati in quella occasione furono ulteriormente approfonditi, nel 1911, al secondo congresso che ebbe luogo, a Roma, sotto la presidenza di uomini come Vittorio Scialoja, Antonio Salandra, Ferdinando Martini.

L'argomento venne ripreso dopo la prima guerra mondiale e, nel 1919, il congresso delle collettività italiane all'estero espresse la viva aspirazione dei cittadini residenti fuori dai confini della Patria, di essere presenti nei massimi organi che determinano la politica dell'Italia almeno con una « rappresentanza consultiva ».

Anche nel Congresso coloniale, sempre nel 1919, il tema fu discusso, e venne approvato un ordine del giorno con cui si facevano voti al Governo perché si rendesse possibile che una rappresentanza elettiva degli italiani all'estero entrasse a far parte delle due Camere. Sempre in quello stesso anno l'onorevole Sifola, alla Camera, presentava un'interrogazione per conoscere quali fossero, in merito, gli intendimenti del Governo. Il senatore Sforza, allora sottosegretario, dichiarò « di non poter dare alcun affidamento al riguardo ».

Successivamente, nel 1921, venne nominata una Commissione, presieduta da Vittorio Emanuele Orlando, per elaborare delle norme di attuazione alle direttive comprese nel decreto-legge 13 novembre 1911, n. 2205, cioè il testo unico per l'emigrazione, al fine di dare una rappre-

sentanza — limitata alla forma consultiva — agli italiani all'estero con la creazione di un organismo composto dai delegati delle principali collettività italiane di oltre frontiera. La Commissione Orlando affrontò i problemi tanto della nomina dei rappresentanti attraverso consultazioni elettorali, quanto quelli della competenza e dei poteri di questa rappresentanza nei confronti del Governo. La Commissione lavorò, con alterne vicende, sino al 1925 quando il Consiglio superiore della emigrazione affidò ad altre due commissioni l'incarico di rielaborare la materia anche in relazione alla mutata situazione politica del Paese.

Dopo la fine della seconda guerra mondiale i problemi del voto e della rappresentanza degli italiani all'estero vennero ripresi in esame.

Nel 1946 la rivista *Italiani nel Mondo* organizzò a Roma il I Congresso nazionale dell'Emigrazione, in cui furono trattati specificatamente questi problemi.

Il tema venne dibattuto anche durante i lavori dell'Assemblea costituente e, da più parti, si prospettò l'opportunità di rendere esplicito, nella Carta costituzionale, il diritto per gli italiani all'estero di avere una propria rappresentanza nel Parlamento. Questa tesi si concretizzò in una precisa iniziativa del deputato Piemonte che propose di aggiungere alla prima parte del secondo comma di quello che è oggi l'articolo 48 della Costituzione, le seguenti parole: « ed è esercitato anche dal cittadino all'estero » per cui, se l'emendamento fosse stato accolto, il testo sarebbe risultato nella seguente formulazione: « Il voto è personale ed eguale, libero e segreto, ed è esercitato anche dal cittadino all'estero ».

Va sottolineato che l'emendamento Piemonte venne respinto non tanto per ragioni di merito, quanto per l'impossibilità di garantire l'esercizio di voto al cittadino all'estero con quelle forme e modalità che si stavano, proprio allora, elaborando per le consultazioni elettorali sul territorio della Repubblica.

Dopo le elezioni generali del 1948, nella I legislatura il problema non venne

proposto all'attenzione delle Camera ma, con la II legislatura, l'esigenza e l'opportunità di rendere effettivo questo esercizio prese forma in specifiche proposte di legge che si richiamavano tutte, e giustamente, non solo alla lettera ma anche ai principi contenuti nell'articolo 48 della Costituzione ove è dichiarato: « Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età... Il voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile e nei casi di indegnità morale indicati dalla legge ».

In ordine cronologico, la prima proposta di legge venne presentata dai senatori del gruppo del Movimento sociale. A questa, altre ne seguirono negli anni e, sino ad oggi, si sono avute complessivamente, con questa che sottoponiamo alla valutazione degli onorevoli colleghi, una ventina di proposte di iniziativa parlamentare di cui nove del Movimento sociale italiano.

Con il passare degli anni, dalla Costituente in poi, molte remore ed incertezze di carattere tecnico cedevano il passo di fronte alla consapevolezza che le più incidenti difficoltà connesse all'esercizio del diritto di voto per tutti i cittadini erano superate dai nuovi mezzi tecnici, dalla velocità delle comunicazioni che hanno portato sulla soglia di casa nostra — poche ore di volo — paesi che nel 1908, data dalla quale abbiamo prese le mosse in questo *excursus* storico, si trovavano a settimane e settimane di distanza.

Il problema del voto, durante questi decenni di vita del Parlamento repubblicano, oltre che nelle citate proposte di legge, ebbe spesso riscontro nelle discussioni sui vari stati di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, nonché in altre occasioni, come nella discussione in Assemblea delle norme per l'elezione della Camera dei deputati quando, nel 1956, il Ministro dell'interno dell'epoca onorevole Tambroni, rispondendo ad una specifica richiesta del deputato Almirante, ebbe ad esprimersi in questi termini: « Il problema non si agita da oggi ... ; noi sappiamo che il problema si è

posto sempre: prima dell'ultima guerra ed anche prima della penultima. E basta leggere la storia del Parlamento per vedere che questo problema è stato sollevato sin dai primordi dell'attività legislativa. Non lo si è potuto risolvere. Vi sono ragioni serie che non vorrei ripetere ed elencare per non annoiare la Camera; ma desidero dire che il Governo non è alieno dal considerare la possibilità di inserire in una consultazione elettorale politica quei cittadini italiani che, pur risiedendo in terra straniera, hanno conservato la loro qualità di elettori, che sono regolarmente iscritti ».

La difficoltà di ammettere all'esercizio del diritto di voto i cittadini all'estero non risiede, dunque, nella mancanza di norme giuridiche perché la Costituzione ha ben disposto con l'articolo 48 che tutti i cittadini hanno diritto di votare senza alcuna limitazione o discriminazione per quanto concerne il requisito della residenza. Le difficoltà risiedono talvolta nella carente volontà politica, perché, nonostante le promesse e gli impegni formali, non si è mai posto mano al problema in termini seri e d'approfondimento degli ostacoli « tecnici » che sono stati in questi anni i « pretesti » per coprire l'inerzia o l'ostilità politica al diritto di voto di cinque milioni di italiani sparsi nel mondo. Quindi, per togliere ogni equivoco, affrontiamo i problemi tecnici che indubbiamente vanno subito posti e debbono essere finalmente risolti.

Prima difficoltà di natura tecnica è quella della scelta fra le possibili soluzioni cui si deve ricorrere, per consentire l'esercizio del voto a cittadini all'estero, cioè: a) votare presso seggi istituiti nelle sedi delle rappresentanze diplomatico-consolari; b) votare per procura; c) votare per corrispondenza.

* * *

Esaminiamo i vantaggi e gli svantaggi di questi tre sistemi e, procedendo per esclusione, dobbiamo subito dire che il voto per procura — che sul piano dell'at-

tuazione sarebbe il più semplice perché verrebbe esercitato sul territorio della Repubblica da un procuratore del connazionale all'estero — non può essere attuato nel nostro sistema in quanto vi ostano principi di carattere costituzionale.

Partendo dall'articolo 48 della Costituzione ove è detto che il voto deve essere personale, libero e segreto, quello per procura — proprio perché è per procura — non è personale, essendo il suo esercizio affidato a persona diversa dal titolare del diritto; non è libero, in quanto il procuratore può essere un messo infedele dell'elettore e votare per un simbolo o per una persona diversi da quelli voluti con l'aggravante dell'impossibilità di effettuare alcun controllo sulla puntuale esecuzione del mandato affidato; non è segreto, in quanto per lo meno due sono le persone obbligate a conoscerlo.

Per le ragioni suddette riteniamo che non possa accogliersi questo sistema, pur riconoscendo la praticità di tale mezzo di partecipazione alla consultazione elettorale che richiederebbe soltanto l'invio del certificato elettorale all'estero (ed anche questa formalità potrebbe essere superata facendo consegnare il certificato direttamente al procuratore se preventivamente indicato dall'elettore all'ufficio del comune), una procura con firma autenticata dalla rappresentanza diplomatico-consolare territorialmente competente ed una lettera diretta al procuratore con le istruzioni per il voto.

* * *

Vediamo, ora, l'altra soluzione, quella della votazione presso seggi istituiti nelle sedi delle nostre rappresentanze all'estero eseguita direttamente dall'elettore riconosciuto e legittimato dal presidente di seggio. Dal punto di vista costituzionale e delle leggi che regolano l'esercizio di voto in Italia è senz'altro il sistema più perfetto dato che il voto mantiene le sue caratteristiche fondamentali di personale, libero e segreto.

A questa soluzione si sono costantemente richiamate tutte le proposte di legge sinora presentate davanti ai due rami del Parlamento ma nessuna, comprese quelle presentate dal Movimento sociale, dopo aver affermato il principio dell'esercizio del diritto di voto per il cittadino all'estero, ha dato qualche indicazione circa il modo, i tempi e i criteri per la sua pratica attuazione. Ciò, a nostro giudizio, sta a significare che tutti i proponenti avevano già recepito le difficoltà pratico-organizzative insite in questo tipo di votazione fuori dei confini della patria. Tale riserva mentale, chiamiamola pur così, diventa esplicita nella proposta di legge a firma dei senatori Pella ed altri, presentata nella V Legislatura dove all'ultimo articolo è detto: « Con decreto da emanarsi dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, saranno dettate le norme per l'attuazione ed entrata in vigore della presente legge ».

In altre parole, ci sembra di poter dire che i proponenti avevano tanto ben vista ed intesa l'insormontabile difficoltà di rendere funzionale questo sistema di votazione, da condizionare l'entrata in vigore della legge stessa alla capacità dell'Esecutivo di risolvere il *rebus* tecnico-organizzativo che comporta.

Che si tratti di un problema dalle molte incognite è dimostrato dalle seguenti considerazioni: in località ad alto addensamento dei nostri connazionali — ad esempio in Argentina — dove, secondo i dati più recenti del Ministero degli affari esteri, ci sono oltre 1.300.000 connazionali di cui presumibilmente elettori 1.000.000, il problema organizzativo diventa oltremodo difficoltoso. Visto che ad ogni seggio sono mediamente iscritti 800 elettori, nella sola Argentina si dovrebbero istituire almeno 1.250 seggi che, certamente, non troverebbero capienza nelle sedi dei nostri consolati e dell'ambasciata. Se rapportiamo la necessità di istituire seggi in tutto il mondo, e presupponendo che su oltre 5.000.000 di connazionali all'estero

vi siano potenzialmente 4.000.000 elettori, si dovrebbero prevedere circa cinquemila seggi.

In secondo luogo si dovrebbero trovare altrettanti presidenti di seggio con un adeguato numero di scrutatori. Questo problema forse potrebbe essere risolvibile nell'ambito stesso delle nostre collettività nei più grandi centri, ma è insolubile là dove vi sia una decina di connazionali.

Ammettendo che si possa trovare una qualche soluzione a questi aspetti strettamente tecnici, resta il fatto che l'elettore, per votare, deve recarsi al seggio elettorale. Questo fatto comporta due inconvenienti: da un lato molti elettori risiedono lontano, ed anche molto lontano, dai seggi e probabilmente rinunceranno al viaggio e, dall'altro, nei grandi centri, vi saranno affollamenti, davanti alle sedi delle nostre rappresentanze diplomatico-consolari, di migliaia di persone.

A questo punto, specie in relazione agli affollamenti, si pone la domanda: le autorità del posto lo consentirebbero? Si tratta di un problema di ordine pubblico, di non scarsa rilevanza, tenendo, poi, presente che un simile sistema di votazione incontra il divieto posto da alcuni Stati esteri che considerano la partecipazione del cittadino straniero sul proprio territorio alle consultazioni elettorali indette dal Paese di origine un atto incompatibile con la loro sovranità, dato che il principio dell'extraterritorialità delle sedi diplomatico-consolari è stato ormai superato in campo internazionale dalla dottrina e dalla giurisprudenza, concordi nel riconoscere che queste sedi godono solo delle « immunità » da misure coercitive e da atti di imperio da parte dello Stato ove si trovano e non altro.

Volendo ritenere superati tutti questi punti, resta il problema dello scrutinio: va fatto sul posto direttamente dal presidente di seggio e dagli scrutatori? Ed allora è necessaria anche la presenza dei rappresentanti di lista. Le schede contestate debbono essere sottoposte al controllo di qualche organo in Italia? Oppure l'intero

scrutinio deve essere effettuato in Patria per cui tutte le urne sigillate, cioè circa 10.000, dato che si tratta della doppia elezione per il Senato e per la Camera, vanno portate a Roma dove dovrebbero essere costituiti altri cinquemila seggi per lo spoglio?

Ecco che il sistema di votazione presso seggi istituiti all'estero, compatibile dal punto di vista costituzionale, presenta difficoltà pratiche di tale portata che obbligano a considerarlo inattuabile.

Siamo, così, arrivati all'ultimo sistema, quello del voto per corrispondenza.

Mettiamo subito in risalto che il momento critico di questa soluzione — che la differenzia da quella seguita sul territorio della Repubblica e che per ciò stesso la qualifica — consiste nel fatto che l'elettore compila la scheda di votazione non nel giorno fissato per la consultazione ed in un ambiente predeterminato, ma in un qualsiasi giorno precedente, anche a casa propria; non consegna la scheda di persona al presidente del seggio e per ciò stesso la sua identificazione personale non è contestuale e diretta.

Non suoni strano se, a nostro giudizio, questa soluzione non sembra fare violenza assoluta al principio della personalità del voto, dato che vi sarà sempre un controllo per chi ha votato. Il voto, poi, resta segreto, così come avviene nelle elezioni sul territorio nazionale.

Tenendo conto che con il voto per corrispondenza tutti possono votare senza muoversi da casa, senza creare problemi di ordine pubblico nei Paesi dove viene esercitato, che non ci si scontra con divieti posti dalle legislazioni degli Stati esteri, abbiamo abbandonato l'impostazione, da noi stessi suggerita nelle proposte di legge in origine presentate prima dell'VIII legislatura, e siamo convinti che, se esiste una strada tecnicamente idonea per consentire il voto ai nostri connazionali all'estero, questa non può essere che quella del voto per corrispondenza.

Circa l'articolato, abbiamo già sopra sottolineato che non entreremo nel detta-

glio, ma ricordiamo come l'articolo 1 stabilisca il principio fondamentale in rapporto al quale tutti i cittadini residenti e che si trovino anche temporaneamente all'estero, abbiano il diritto di partecipare all'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica inviando il proprio voto per corrispondenza.

In relazione a quanto sopra detto e per rendere attuabile con serietà e nella giustizia il disposto costituzionale, si precisa la norma per l'iscrizione o la reiscrizione nelle liste elettorali di quanti per motivi di residenza all'estero fossero stati privati di questo diritto. Il riferimento è preciso ed essenziale: e ci richiama alla legge 7 febbraio 1979, n. 40, che annulla vecchie norme in atto dal 1947 fatte in dispregio degli italiani all'estero. Norme che hanno prodotto un vero e proprio « genocidio elettorale » con la cancellazione dalle liste di oltre 4 milioni di italiani all'estero. La reiscrizione, per la legge n. 40 del 1979, è disposta d'ufficio, trattandosi di diritti costituzionali: impone ovviamente agli organi ministeriali i provvedimenti adeguati, sino ad oggi non perfettamente efficienti, cosicché ancora moltissimi non sono stati reintegrati nelle liste elettorali.

Tutti gli altri articoli sono tecnicamente validi, secondo noi, e sono di conseguenza indispensabili, per stabilire il metodo e le garanzie di libertà e di sicurezza del voto per corrispondenza.

Sono fissate altresì le norme generali conseguenti ai reati elettorali.

Desideriamo ricordare, infine, come la approvazione di questa proposta di legge risponda non solo al rispetto della Costituzione, ma sia l'espressione di autentica democrazia compiuta, nel senso autentico, non di accordo o di interesse partitocratico, ma di manifestazione del consenso popolare e di partecipazione completa dei cittadini italiani alle decisioni politiche della collettività nazionale.

Si è dato il voto ai carcerati, ai condannati, agli interdetti e agli inabilitati: non è possibile confinare nel ghetto gli italiani più prestigiosi, quelli che hanno sempre

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

mantenuto alto il prestigio della Patria nel mondo e che con immensi sacrifici, nella buona o nella cattiva sorte hanno difeso il loro passaporto italiano e hanno ovunque conquistato grandiose opere per il progresso civile di ogni continente.

Il Parlamento non può coprirsi ancora una volta di vergogna, ma deve esaltare, con questa legge, il diritto e la giustizia, e concedere quel voto che tutti gli altri paesi civili hanno riconosciuto ai loro cittadini residenti all'estero.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I cittadini italiani residenti all'estero o che vi si trovano anche temporaneamente, in possesso dei requisiti prescritti per essere elettori, partecipano alla elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica inviando il proprio voto per corrispondenza.

2. Per esercitare il diritto di voto, i cittadini di cui al comma 1 devono essere iscritti o reiscritti nelle liste elettorali, a norma delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

3. Gli elettori cancellati dall'anagrafe della popolazione residente dei comuni della Repubblica per emigrazione permanente all'estero sono iscritti nello « schedario degli elettori residenti all'estero ».

4. Le norme per l'impianto, la tenuta e l'aggiornamento dello schedario sono emanate con decreto del Ministro dell'interno di concerto col Ministro degli affari esteri.

5. Alla tenuta dello schedario provvede il Ministro dell'interno avvalendosi del Centro elettronico del Servizio elettorale.

ART. 2.

1. Per esprimere il proprio voto per corrispondenza, gli elettori residenti all'estero, per i quali tale condizione è annotata nelle liste elettorali, a norma dell'articolo 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, ricevono d'ufficio i documenti necessari.

2. Gli elettori che nel giorno della votazione si trovano temporaneamente all'estero possono partecipare alla votazione per corrispondenza purché facciano pervenire, direttamente ovvero per il tramite delle autorità diplomatiche o consolari, apposita domanda al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

3. Nella domanda, che deve pervenire al sindaco improrogabilmente entro il 45° giorno antecedente la data della votazione, devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e l'indirizzo postale esatto del richiedente.

4. Qualora la richiesta pervenga oltre il termine di cui al comma 3, il sindaco provvede, a mezzo di apposita cartolina-avviso, a darne tempestiva comunicazione all'interessato, il quale può partecipare al voto solo presentandosi personalmente al seggio nelle cui liste elettorali è iscritto.

5. La cartolina, di cui al comma 4, da spedirsi a mezzo posta con raccomandata per via aerea, reca anche l'avvertenza che il destinatario può ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che l'esibizione della cartolina stessa dà diritto ad usufruire delle agevolazioni di viaggio per recarsi al comune di iscrizione elettorale.

ART. 3.

1. I comuni debbono compilare, in ordine alfabetico, in otto esemplari, gli elenchi degli elettori che votano per corrispondenza distinti per gli elettori di sesso maschile e femminile recanti, per ogni elettore, le generalità e l'indicazione della sezione in cui è iscritto. L'elenco deve recare apposita annotazione accanto ai nominativi di coloro che votano soltanto per l'elezione della Camera dei deputati.

2. Nei comuni divisi in più collegi senatoriali, gli elenchi di cui al comma 1 devono essere compilati distintamente per ciascun collegio.

3. Degli elenchi di cui al comma 1 il sindaco, entro il quarantunesimo giorno antecedente quello della votazione, trasmette:

a) un esemplare alla commissione elettorale mandamentale perché apponga sulle liste elettorali di sezione, che devono essere rimesse ai comuni ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, accanto ai nominativi compresi nel predetto esemplare, l'annotazione: « Vota per corrispondenza »;

b) un esemplare alla prefettura perché provveda, entro il trentottesimo giorno antecedente quello della votazione, alla consegna al sindaco delle schede di votazione e del volantino di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4, da inviare agli elettori ammessi a votare per corrispondenza;

c) tre esemplari all'ufficio elettorale circoscrizionale per la elezione del Senato della Repubblica del collegio nel quale è compreso il comune, per gli adempimenti di cui agli articoli 7 e 9.

4. Tre esemplari dell'elenco debbono, infine, essere trattenuti presso il comune per la documentazione dell'ufficio e per la spedizione dei plichi di cui all'articolo 4.

ART. 4.

1. Entro il trentacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, il sindaco provvede ad inviare, a mezzo posta con raccomandata per via aerea, agli elettori di cui all'articolo 1 che ne hanno fatto rituale richiesta, un plico chiuso contenente:

a) il certificato elettorale, privo del talloncino di ricevuta;

b) una scheda di votazione per ognuna delle elezioni alla quale l'elettore ha diritto di partecipare;

c) un volantino contenente i nominativi dei candidati di ciascuna lista ammessa nella circoscrizione per la elezione della Camera dei deputati, l'indicazione del giorno e dell'ora in cui il voto deve pervenire all'ufficio destinatario, nonché le modalità per la spedizione del plico contenente i documenti relativi alla votazione;

d) una busta che deve servire all'elettore per la restituzione della scheda o delle schede votate e del certificato elettorale. La busta reca, nella parte anteriore, l'indirizzo del consolato nella cui circoscrizione risiede l'elettore; nella parte posteriore, il nome, cognome, data e luogo di nascita, il comune, la sezione di iscrizione elettorale e l'indirizzo dell'elettore interessato, nonché il numero di codice dell'ufficio elettorale circoscrizionale per l'elezione del Senato della Repubblica del collegio nel quale è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore mittente è iscritto; alla busta è unito un talloncino recante il numero di codice della regione, della provincia e del comune di iscrizione elettorale nonché il numero col quale l'elettore è iscritto nelle liste elettorali generali.

2. L'ufficio postale attesta l'avvenuta spedizione dei plichi mediante apposizione del bollo dell'ufficio stesso su due esemplari dell'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 3, che restituisce al comune mittente.

3. Il corriere trattiene uno degli esemplari per la documentazione e trasmette il secondo al competente ufficio elettorale circoscrizionale per l'elezione del Senato della Repubblica. Il terzo esemplare dell'elenco è trattenuto dall'ufficio postale come distinta degli invii raccomandati accettati e spediti.

ART. 5.

1. Tra il quarantesimo e il trentacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, il capo dell'ufficio consolare costituisce l'ufficio elettorale consolare, com-

posto da non meno di cinque e non più di dieci elettori italiani residenti nel Paese dei quali uno con funzioni di presidente, per lo svolgimento delle operazioni di cui all'articolo 6.

2. A titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dell'ufficio è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 per ciascun componente e di lire 100.000 per il presidente. Ai componenti e al presidente è inoltre corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione previsto dalle leggi 18 dicembre 1973, n. 836, e 26 luglio 1978, n. 417, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura inerente la qualifica rivestita se sono dipendenti dello Stato, ovvero, in caso diverso, nella misura corrispondente a quella che spetta ai direttori di sezione dell'amministrazione statale.

ART. 6.

1. L'elettore residente all'estero, ricevuto il plico di cui al comma 1 dell'articolo 4, dopo aver espresso il voto, piega la scheda o le schede, le inserisce, insieme al certificato elettorale, nella apposita busta che, debitamente chiusa, deve essere spedita a mezzo posta o consegnata direttamente al consolato in indirizzo entro il venticinquesimo giorno antecedente il primo giorno di votazione.

2. L'ufficio elettorale consolare di cui all'articolo 5, dopo averne staccato i taloncini di controllo, che provvede a custodire al fine di eventuali successivi riscontri, inoltra immediatamente, suddivisi per comune di destinazione, i plichi pervenutigli, per via aerea a mezzo di dispacci diplomatici, anche a più riprese, all'apposito ufficio postale di smistamento che sarà costituito in Roma a cura dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, avente il recapito « Ufficio elettorale 00100 Roma ».

3. L'ufficio postale di cui al comma 2 provvede a smistare i plichi, con dispacci speciali, agli uffici postali dei comuni in cui hanno sede gli uffici elettorali circo-

scrizionali indicati con numero di codice sul retro dei plichi stessi.

4. I plichi, per essere sottoposti allo spoglio previsto all'articolo 10, devono pervenire all'ufficio postale non oltre le ore 20 del primo giorno di votazione.

ART. 7.

1. L'ufficio postale del comune in cui ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale per l'elezione del Senato della Repubblica, non appena gli perviene ciascuno dei plichi di cui all'articolo 6, provvede a recapitarlo al predetto ufficio elettorale. In ogni caso, l'ultimo recapito dei plichi pervenuti nel termine previsto dall'articolo 6, comma 4, deve aver luogo non oltre le ore 13 del secondo giorno di votazione.

2. A cura dell'ufficiale postale, viene compilato e sottoscritto, in duplice copia, apposito elenco dei plichi; un esemplare dell'elenco viene firmato, per ricevuta, dal segretario dell'ufficio elettorale circoscrizionale e restituito all'ufficio postale.

3. L'ufficio elettorale circoscrizionale, ricevuti i plichi, controlla se il relativo mittente è compreso negli elenchi rimessi dai comuni del collegio ai sensi dell'articolo 3.

4. I plichi sono conservati dall'ufficio elettorale circoscrizionale sotto la personale responsabilità del presidente dell'ufficio, fino a quando non vengano consegnati alle sezioni di cui all'articolo 9.

5. Qualora un plico risulti spedito da un elettore non compreso negli elenchi predisposti dai comuni, il plico stesso deve essere vidimato dal presidente e da due componenti dell'ufficio elettorale circoscrizionale e consegnato al presidente del tribunale presso il quale ha sede l'ufficio medesimo per essere distrutto unitamente a quelli di cui all'articolo 8.

ART. 8.

1. I plichi pervenuti all'ufficio postale dopo il termine di cui al comma 4 dell'articolo 6 debbono essere consegnati al pre-

sidente del tribunale presso il quale ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale.

2. A cura dell'ufficiale postale, viene compilato e sottoscritto, in duplice copia, apposito elenco dei plichi di cui al comma 1, nel quale deve essere indicato, per ogni plico, il giorno di arrivo e, per i plichi che pervengano durante i giorni della votazione, anche l'ora di arrivo. Uno di detti elenchi viene firmato, per ricevuta, dal presidente del tribunale o da un magistrato da lui designato, e viene trattenuto dall'ufficio postale.

3. Il presidente del tribunale o il magistrato delegato, presi in consegna i plichi anzidetti, provvede, non prima del sessantesimo giorno successivo a quello della votazione, alla loro distruzione mediante incenerimento.

4. Alle operazioni di cui al comma 3 sono invitati ad assistere i rappresentanti dei gruppi dei candidati alla elezione del Senato della Repubblica designati presso l'ufficio elettorale circoscrizionale, nonché, per la elezione della Camera dei deputati, rappresentanti appositamente incaricati, con le modalità di cui all'articolo 25 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dai delegati di ciascuna lista presentata nella circoscrizione alla quale appartiene il comune in cui ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale. Detti rappresentanti debbono essere tempestivamente avvertiti del giorno e dell'ora in cui tali operazioni hanno luogo.

5. Delle operazioni relative alla distruzione dei plichi di cui al comma 1 viene redatto apposito verbale che deve essere sottoscritto, seduta stante, dal presidente del tribunale o dal magistrato delegato e dai rappresentanti dei gruppi dei candidati e delle liste presenti.

ART. 9.

1. Le operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori all'estero sono effettuate da speciali sezioni elettorali istituite nel comune in cui ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale per la

elezione del Senato della Repubblica, in modo che in ogni sezione il numero degli elettori ammessi a votare per corrispondenza non sia superiore a mille e non sia inferiore a cento.

2. L'assegnazione degli elettori alle singole sezioni è fatta, a cura dell'ufficio elettorale, per comune, sulla base degli elenchi trasmessi a norma della lettera *c*) del comma 3 dell'articolo 3. Nel caso di comuni aventi più di mille elettori ammessi a votare per corrispondenza, la ripartizione degli stessi tra le singole sezioni è fatta secondo l'ordine alfabetico.

3. Quando il numero degli elettori all'estero di un collegio sia inferiore a cento, alle relative operazioni di scrutinio provvede una sezione del comune sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale per l'elezione del Senato della Repubblica istituita a norma dell'articolo 34 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 8 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e designata dal presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, sentito il sindaco.

4. Per la consegna dei plichi alla sezione di cui al comma 3 e per le operazioni di spoglio e di scrutinio si applicano le norme della presente legge.

5. La compilazione delle liste degli elettori assegnati a ciascuna sezione è fatta, distintamente per gli elettori di sesso maschile e femminile, sulla scorta degli elenchi di cui al comma 2, dal comune in cui ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale. Le liste devono recare apposita annotazione accanto ai nominativi degli elettori che votano soltanto per l'elezione della Camera dei deputati.

6. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, provvede a richiedere rispettivamente ai presidenti della Corte d'appello e della commissione elettorale del comune in cui ha sede l'ufficio stesso, la nomina dei presidenti di seggio e di tre scrutatori per ogni seggio.

7. Presso i seggi di cui al comma 6 possono essere designati, con le modalità

di cui all'articolo 25 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 1, lettera o) della legge 23 aprile 1976, n. 136, i rappresentanti dei gruppi e delle liste di candidati.

8. Al presidente ed ai componenti dei seggi previsti dal presente articolo spetta un onorario fisso, rispettivamente pari a quello del presidente e dei componenti dei seggi istituiti a norma dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, al lordo delle ritenute di legge.

9. Entro il termine di cui al comma 6 il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, ai fini della dotazione di materiale e stampati occorrenti, comunica alla prefettura della provincia nella quale ha sede il predetto ufficio il numero delle sezioni speciali da istituire.

ART. 10.

1. Alle ore 7 del secondo giorno di votazione i presidenti degli uffici elettorali di sezione istituiti a norma dell'articolo 9, costituiti i rispettivi uffici, ricevono da parte del sindaco del comune in cui ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale:

a) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

b) i verbali di nomina degli scrutatori;

c) le designazioni dei rappresentanti dei gruppi e delle liste di candidati;

d) le urne destinate a contenere le schede votate.

2. A ciascun presidente dei seggi di cui al comma 1, il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale provvede inoltre a far consegnare:

a) la lista degli elettori residenti all'estero ammessi a votare per corrispondenza ed assegnati alla sezione a norma dell'articolo 9;

b) un plico sigillato contenente le buste pervenute dagli elettori di cui alla

lettera *a*), con l'indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle buste contenute.

3. Le buste, che pervengono all'ufficio elettorale circoscrizionale durante il secondo giorno di votazione ma non oltre le ore 13, devono essere consegnate alle competenti sezioni con le modalità di cui alla lettera *b*) del comma 2.

4. Trascorso il termine delle ore 13, l'ufficio elettorale circoscrizionale trasmette alle sezioni l'ultimo plico delle buste pervenute in tempo utile e, in ogni caso, una comunicazione che non saranno inviate ulteriori buste.

5. Il presidente apre i plichi nell'ordine in cui pervengono all'ufficio e, dopo aver controllato il numero delle buste in essi contenute, apre ciascuna busta, ne estrae il certificato elettorale e ciascuna scheda votata, e, apposti sulla scheda stessa il bollo della sezione nonché la firma di uno degli scrutatori, la introduce, senza aprirla, nella corrispondente urna.

6. Qualora una scheda non fosse regolarmente piegata, il presidente, prima di procedere a qualsiasi altra operazione, provvede a piegarla personalmente.

7. Per ogni scheda introdotta nell'urna, uno dei membri dell'ufficio attesta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma accanto al nome dello stesso nella apposita colonna della lista di cui alla lettera *a*) del comma 2.

8. Nel caso in cui nel plico dovesse mancare il certificato elettorale o questo non dovesse essere intestato all'elettore che risulta aver spedito il plico, le schede in esso contenute vengono considerate come non pervenute e, senza essere aperte, sono inserite nella busta originale di spedizione insieme al certificato ed allegate al verbale. Le schede, il certificato e la busta debbono essere vidimati dal presidente e da almeno due componenti del seggio.

9. Nel caso in cui nel plico si rinvenga una scheda per l'elezione del Senato della Repubblica votata da un elettore che non ha diritto ad esprimere il voto per tale elezione, la scheda viene dichiarata nulla

e, dopo essere stata vidimata dal presidente e da due componenti del seggio, viene inclusa nel plico di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 72 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

10. Nel caso in cui il plico, inviato da elettore avente diritto a partecipare alle votazioni non contenga alcuna scheda o ne contenga una sola, delle schede mancanti viene presa nota nella colonna della lista elettorale, accanto al nominativo dell'elettore stesso, che viene considerato non votante per l'elezione della quale manca la scheda.

11. Dopo che tutte le schede sono state immesse nell'urna e ricevuta la comunicazione nei termini stabiliti dal comma 3, il presidente dichiara chiuse le operazioni di cui ai commi precedenti e procede ad accertare il numero dei votanti risultanti dalle liste di cui alla lettera a) del comma 2 e dai certificati elettorali regolarmente allegati alle schede di votazione.

12. La lista deve essere firmata in ciascun foglio dal presidente e da due componenti del seggio e deve essere chiusa in un plico sigillato con il bollo dell'ufficio.

13. I certificati elettorali, conservati in apposito plico, devono essere rimessi, unitamente al plico contenente la lista degli elettori ammessi a votare, prima dell'inizio delle operazioni di scrutinio, al pretore del mandamento del comune in cui ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale con le modalità di cui all'articolo 67 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e 7, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.

14. Compiute le operazioni di cui al comma 13, il presidente del seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio che debbono svolgersi senza interruzione, osservando le norme del titolo V del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'articolo 26 della legge 6 febbraio 1948, n. 29.

15. Uno degli esemplari del verbale, redatto per ciascun tipo di elezione, deve

essere depositato nella cancelleria dell'ufficio elettorale circoscrizionale perché ogni elettore possa prenderne conoscenza.

ART. 11.

1. Gli elettori che rientrano in Italia possono esprimere regolarmente il voto presso la sezione nelle cui liste sono iscritti.

2. Gli elettori di cui al comma 1 devono comunicare, entro il giorno antecedente quello della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, che intendono votare nel comune stesso.

3. Agli elettori viene rilasciato apposito duplicato del certificato elettorale, nel quale si dà atto della comunicazione di cui al comma 2.

4. Del rilascio del certificato il sindaco dà notizia ai presidenti dell'ufficio elettorale della sezione di iscrizione e dell'ufficio elettorale circoscrizionale, i quali ne prendono nota nelle rispettive liste elettorali, agli effetti dei propri riscontri.

5. Ove dovessero pervenire all'ufficio elettorale circoscrizionale plichi contenenti voti per corrispondenza di elettori ammessi a votare ai sensi dei commi precedenti, i plichi debbono essere vidimati dal presidente e dai componenti l'ufficio stesso ed accantonati, per essere distrutti mediante incenerimento unitamente a quelli di cui all'articolo 8.

ART. 12.

1. Nel caso di svolgimento di elezioni per la sola Camera dei deputati, alle operazioni demandate dalla presente legge all'ufficio elettorale circoscrizionale per la elezione del Senato della Repubblica provvede l'ufficio centrale circoscrizionale; a quelle demandate al presidente del tribunale ai sensi dell'articolo 8 provvede il presidente della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio centrale circoscrizionale.

ART. 13.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione »;

b) al primo comma dell'articolo 15 le parole « non prima delle ore 8 del quarantatreesimo e non oltre le ore 16 del quarantaduesimo giorno » sono sostituite dalle seguenti: « non prima delle ore 8 del cinquantanovesimo e non oltre le ore 16 del cinquantottesimo giorno »;

c) all'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Qualora l'ufficio elettorale centrale nazionale respinga l'opposizione presentata dal depositante avverso l'invito dirlettogli dal Ministero dell'interno a sostituire il contrassegno, quello ricsusato non può essere più sostituito »;

d) al primo comma dell'articolo 17 le parole « entro il trentaseiesimo giorno » sono sostituite dalle seguenti: « entro il cinquantunesimo giorno »;

e) al secondo comma dell'articolo 17 le parole « entro il trentatreesimo giorno » sono sostituite dalle seguenti: « entro il cinquantesimo giorno »;

f) al primo comma dell'articolo 20, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 271, le parole « dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno » sono sostituite dalle seguenti: « dalle ore 8 del cinquantesimo giorno alle ore 20 del quarantanovesimo giorno »;

g) al secondo comma dell'articolo 23 le parole « entro 48 ore » sono sostituite dalle seguenti: « entro 24 ore »;

h) al numero 3) del primo comma dell'articolo 92, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 271, le parole « dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno » sono sostituite dalle seguenti « dalle ore 8 del cinquantesimo giorno alle ore 20 del quarantanovesimo giorno »;

i) il terzo comma dell'articolo 103 è sostituito dal seguente:

« Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso collegio o di collegi diversi nonché chi, avendo votato per corrispondenza, si presenta per dare il voto nella sezione elettorale in cui è iscritto, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 100.000 a lire 500.000 »;

l) il settimo comma dell'articolo 104 è sostituito dal seguente:

« Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di schede di votazione o di certificati elettorali è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 100.000 a lire 500.000 ».

ART. 14.

1. Alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1) del primo comma dell'articolo 22, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 271, le parole: « dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti » sono sostituite dalle seguenti: « dalle ore 8 del cinquantesimo giorno alle ore 20 del quarantanovesimo giorno antecedenti »;

b) all'articolo 24, come sostituito dall'articolo 2 della legge 23 aprile 1976,

n. 136, la parola: « quarantacinquesimo »
è sostituita dalla seguente: « sessantesimo ».

ART. 15.

1. Chiunque prende cognizione del contenuto di uno dei plichi chiusi di cui agli articoli 4 e 6 a lui non diretti ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, ovvero in tutto o in parte li distrugge o sopprime, li dirotta dalla loro destinazione, ovvero indebitamente li trattiene o ne ritarda l'inoltro, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 100.000 a lire 500.000.

ART. 16.

1. Il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei reati previsti dalla presente legge o dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana.

2. Le norme di cui agli articoli 8 e 9, secondo comma, del codice penale, concernenti la richiesta del Ministro di grazia e giustizia, non si applicano al cittadino italiano.